

Art. 26

Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia.

1. Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, di seguito denominate sezioni integrate, sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni, volti ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia. Possono essere frequentate anche dalle bambine e dai bambini che non hanno mai frequentato il nido o altri servizi educativi.
2. Le sezioni integrate possono essere attivate esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati al presente comma.
3. Le figure educative che operano nelle sezioni integrate devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali che disciplinano rispettivamente la scuola dell'infanzia e gli asili nido. Nelle sezioni integrate deve essere prevista anche una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.
4. Il personale educativo operante all'interno della sezione integrata deve essere in rapporto massimo di una unità ogni dieci bambine o bambini iscritti, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.
5. All'interno della sezione integrata è presente un ausiliario addetto ai servizi generali. È possibile utilizzare anche personale ausiliario della scuola materna o del nido nel quale è inserita la sezione integrata, purché vengano previsti momenti specifici per la pulizia e il riordino.
6. L'ammontare della contribuzione a carico delle famiglie deve essere contenuta in una fascia intermedia tra la retta corrente per gli asili nido e quella per la scuola dell'infanzia.
7. L'orario di funzionamento deve essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria, di norma, compresa tra le cinque e le dieci ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana.